



*Ministero delle politiche agricole,
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARIITIMA E
DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC III

M

VEDASI ELENCO INDIRIZZI

c.p.c.

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI
PORTO
SEDE

REPARTO PESCA MARIITIMA
SEDE

Oggetto: Regolamento (UE) n. 2019/982 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo).

Il regolamento in oggetto, pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea n. 146 del 20 giugno 2019, ha recepito le Raccomandazioni adottate dalla Commissione Generale della Pesca del Mediterraneo, nelle sessioni annuali 2015 (39^a sessione annuale), 2016 (40^a sessione annuale) e 2017 (41^a sessione annuale).

In particolare, detto regolamento ha trasposto, in diritto unionale, la Raccomandazione CGPM/40/2016/4 che *"istituisce un piano pluriennale di gestione per le attività di pesca che sfruttano il nasello europeo e il gambero rosa mediterraneo nel Canale di Sicilia (sottozone geografiche (GSA) da 12 al 16)"*.

Alcuni elementi del predetto piano pluriennale erano già contemplati nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/218 e nel Regolamento (UE) n. 1380/2013. Tuttavia, alcune misure riportate nella richiamata Raccomandazione 40/2016/4 non erano ancora previste dalla legislazione dell'Unione e, quindi, sono state introdotte con il nuovo ed ultimo Regolamento n. 2019/982 che, a sua volta, ha modificato il Regolamento (UE) n. 1343/2011.

Infatti, sono stati aggiunti l'articolo 9 *bis* (**Zone di restrizione della pesca nel Canale di Sicilia**) che proibisce le attività di pesca, con reti a strascico, nelle zone denominate: *"Est del Banco Avventura"*, *"Ovest del Bacino di Gela"* e *"Est del Banco di Malta"* (le coordinate dell'area di divieto sono indicate nel regolamento) e l'articolo 9 *ter* che individua un'area tampone intorno a ciascuna delle predette zone di restrizione della pesca (le coordinate dell'area tampone sono indicate nel regolamento) in cui le attività di pesca sono riservate alle unità in possesso di un sistema di monitoraggio a distanza dei pescherecci (VMS) funzionante ovvero altro sistema di geo-localizzazione equivalente.

Th
D

Altra novità è stata introdotta dall'articolo 22 *duodecies*, con riguardo la lista di barche autorizzate alla pesca a strascico su stock demersali nel Canale di Sicilia. I requisiti per l'inclusione nella suddetta lista saranno determinati con successivo provvedimento.

L'articolo 22 *terdecies* riguarda, invece, la lista dei porti designati per le operazioni di sbarco/trasbordo del nasello e del gambero rosa catturati nel Canale di Sicilia. Anche tale lista sarà resa nota con apposito e successivo provvedimento.


Il nuovo regolamento in oggetto entrerà formalmente in vigore il 10 luglio p.v., pertanto, a decorrere da detta data, le attività di pesca con reti a strascico nelle richiamate zone "Est del Banco Avventura", "Ovest del Bacino di Gela" e "Est del Banco di Malta", saranno proibite.

Alla luce di quanto sopra, si invitano le Associazioni in indirizzo alla massima sensibilizzazione sui contenuti della presente, assicurandone la più ampia diffusione ai propri associati.

Gli Uffici Marittimi interessati procedano all'affissione del presente provvedimento ai rispettivi albi.

La presente circolare sarà, inoltre, pubblicata sul sito web istituzionale dell'Amministrazione.

Riccardo Rigillo
Direttore Generale



Il Funzionario: Magnolo



Il Dirigente: G.C. Di Onofrio

